



Decreto n. 346 del 03/05/2021

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Disciplinare di produzione integrata – Concessione di deroga per l'impiego del formulato commerciale U46 M CLASS oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 ai fini del contenimento del convolvolo sulla coltura della vite

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 19 giugno 2020, recante " Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 1195 dd. 30 luglio 2020 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 230/SCS/PT del 18 marzo 2021 di adozione del "Disciplinare di produzione integrata – anno 2021" nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata;

PRESO ATTO che in alcune situazioni sono state rilevate in vigneti delle forti infestazioni di convolvolo (*Convolvulus arvensis* o *Calystegia sepium*), anche perché tali malerbe non risultano efficacemente controllate dalle sostanze attive ammesse dalle norme tecniche regionali;

CONSIDERATO che le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti", parte integrante del Disciplinare di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia, non contemplano l'impiego di sostanze attive particolarmente efficaci per il controllo del convolvolo sulla coltura della vite;

PRESO ATTO che con Decreto dirigenziale del Ministero della Salute DGISAN07 del 01.04.2021, e a fronte di specifica emergenza fitosanitaria in atto, il formulato commerciale U46 M CLASS (autorizzazione n. 3343 del 08.02.1980) contenente la sostanza attiva MCPA è stato autorizzato all'impiego eccezionale per il controllo delle infestanti dicotiledoni tra cui il convolvolo (*Convolvulus arvensis*) sulla coltura della vite per un periodo massimo di 120 gg. (dal 01.04.2021 al 29.07.2021) ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009;

CONSIDERATO che le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti”, parte integrante del Disciplinare di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia, non contemplano l’impiego di prodotti autorizzati in via eccezionale, fatta eccezione per quelli ammessi in agricoltura biologica per le colture e contro le avversità contemplate dalle Norme Tecniche Regionali;

CONSIDERATO che il Disciplinare di produzione integrata prevede la possibilità di concessione di deroghe a valenza territoriale;

RILEVATO che la presenza di forti infestazioni di convolvolo può avere diversi effetti negativi sulla coltura della vite, tra cui l’ostacolo a operazioni colturali e soprattutto la diffusione dei giallumi della vite denominati Legno nero (BN, bois noir), per cui l’infestante funge da serbatoio per il fitoplasma agente causale e da ospite di elezione per il vettore *Hyalestes obsoletus*;

CONSIDERATO che la lotta alla malerba risulta essere il mezzo più efficace per il controllo della fitoplasmosi, non essendo praticabile la lotta al vettore ed essendo poco efficace la mera rimozione delle viti sintomatiche;

RITENUTO che vista la mancanza di sostanze attive ammesse dalle Norme tecniche regionali per gestire la specie infestante convolvolo sulla coltura della vite sia opportuno ricorrere all’impiego di prodotti efficaci per il suo contenimento;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell’ art. 14 e seguenti della L.R. 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

decreta

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di concedere deroga alle limitazioni previste dalle “Norme tecniche per la produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia: difesa fitosanitaria – controllo delle infestanti” ammettendo su tutto il territorio regionale, per il controllo dell’infestante convolvolo (*Convolvulus arvensis*) sulla coltura della vite un intervento con il formulato commerciale U46 M CLASS, contenente la sostanza attiva MCPA e oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell’art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009;
2. l’intervento potrà essere eseguito solo nei vigneti in cui sia accertata la presenza di significative infestazioni di convolvolo, limitatamente al periodo dal 1 aprile al 29 luglio 2021, con le limitazioni previste dalle norme tecniche regionali per l’impiego di prodotti erbicidi e fatte salve le indicazioni d’impiego riportate nell’etichetta del prodotto;
3. il presente decreto, ai sensi dell’ art. 14 e seguenti della L.R. 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria.

/gf

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello